

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice, nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019 da

Renato Deiana, C.F. DNERNT74T22H118Y, e **Annalisa Sarritzu**, C.F. SRRLSN77R53H118N, conviventi e componenti del medesimo nucleo familiare, coadiuvati dall'OCC nella persona del Dott. Flavio Esposito;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 16.12.2025, i coniugi Renato Deiana e Annalisa Sarritzu hanno chiesto di essere ammessi alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. CCII.

Al riguardo, i ricorrenti hanno rappresentato che

- sono qualificabili come consumatori ai sensi del codice della crisi, essendo “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versano in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e lavorativi esposti nel ricorso;
- Il loro nucleo familiare è composto dai medesimi e dalle tre figlie minori;
- Il sig. Deiana percepisce un reddito mensile netto compreso tra € 965,90 e € 1.100,00;
- La sig.ra Sarritzu percepisce un reddito mensile netto di circa € 837,00;
- L'assegno unico familiare percepito varia tra € 562,20 e € 610,00 mensili;
- Sono proprietari della casa familiare sita in Quartu Sant'Elena, con valore stimato in € 171.750,00, gravata da mutuo ipotecario;
- Sono altresì proprietari di un'autovettura Ford Focus immatricolata nel 2002, di ridotto valore commerciale;
- Erano proprietari di un'autovettura Ford Mondeo, venduta nel 2022 per € 2.000,00;

- Sui loro conti corrente le giacenze variano tra € 200,00 e € 1.300,00 negli anni 2019–2023;
- Il fabbisogno familiare mensile è pari a € 1.650,00, così ripartito: spese alimentari pari a € 650,00 spese per utenze pari a € 320,00, spese scolastiche e per le figlie pari a € 600,00, spese di telefonia pari a € 80,00.

Ciò posto, i ricorrenti hanno rappresentato che il loro passivo complessivo ammonta a € **203.348,56**, così suddiviso:

Debiti comuni

1. AMCO S.p.A. (ex MPS – mutuo ipotecario): circa € 136.000,00;
2. Marathon SPV / Consumo SPV: € 14.969,46.

Debiti del sig. Renato Deiana

1. Bipitalia Ducato S.p.A.: € 15.319,72;
2. Davis & Morgan / Consum S.p.A.: € 11.606,43;
3. Comune di Quartu Sant'Elena: € 3.685,85;
4. Agenzia Entrate – Riscossione: € 2.264,92;
5. Abbanoa S.p.A.: € 797,00.

Debiti della sig.ra Annalisa Sarritzu

1. Enel Energia S.p.A.: € 751,77.

B) Quanto sopra esposti, i ricorrenti hanno proposto il versamento complessivo di € 71.400,00 mediante rate mensili di € 550,00 per 9 anni, oltre finanzia esterna pari a € 12.000,00, onde garantire il pagamento nella misura del 100% per i crediti in prededuzione e con privilegio, escluso il creditore ipotecario (Amco) al quale viene riservato il pagamento nella misura del 33,69%, comunque superiore alla soddisfazione che ricaverebbe nell'alternativa liquidatoria; e ai creditori chirografari il pagamento nella misura del 5%.

C) Al ricorso è allegata la relazione dell'o.c.c., il quale ha attestato:

- la completezza, attendibilità ed esaustività della documentazione depositata;
- la buona fede dei ricorrenti e l'assenza di condotte dolose o gravemente colpose;
- la sproporzione tra redditi mensili (€ 2.400,00) e debiti complessivi (€ 203.348,56), tale da rendere impossibile l'adempimento integrale;

- la mancata o inadeguata valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori ai sensi dell'art. 68, comma 3 CCII;
- la fattibilità economica del piano e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

D) Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “*1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia*”.

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “*2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*”.

La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti dei debitori in frode ai creditori, non è risultato che gli stessi siano stati già esdebitati, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 27 gennaio 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona